



Convenzione tra il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e

l'Amministrazione Provinciale Forlì - Cesena per l'esecuzione di un

programma di interventi di miglioramento e razionalizzazione dell'attività

agricola nel versante romagnolo del Parco Nazionale.

TRA

- **Dott. GIORGIO BOSCAGLI**, nato a Roma il 6 ottobre 1952, domiciliato per la carica in Pratovecchio (AR) via Brocchi n° 7, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna con sede in Pratovecchio (AR), via Brocchi n° 7, codice fiscale n. 94001420515, nella sua qualità di Direttore del Parco Nazionale;

E

- **Dott. ALBERTO MAGNANI** nato a Santa Sofia il 28/01/1963, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto della Provincia di Forlì Cesena con sede in Forlì P.zza Morgagni 9, codice fiscale n. 80001550401, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna;

PREMESSA

VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTO l'accordo stipulato in data 4/10/2013 tra l'Ente Parco e l'Amministrazione Provinciale Forlì - Cesena per l'esecuzione di interventi ed iniziative finalizzate alla conservazione, alla gestione compatibile e alla promozione delle risorse ambientali, economiche e sociali del territorio del Parco che sancisce gli ambiti e le modalità pratiche e

gestionali del rapporto collaborativo tra i due Enti.

CONSIDERATO CHE:

- la legge n° 394 del 6 dicembre 1991, "legge quadro sulle aree protette" individua tra le finalità delle aree protette *"l'applicazione di metodi di gestione o di restauro di ambientali idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia di valori antropici, archeologici storici e architettonici e delle attività agro-silvo pastorali e tradizionali"*.

- con deliberazione di Consiglio Direttivo n° 27 del 19/09/2008 si è riconosciuto il ruolo delle attività agrosilvopastorali tra le azioni atte a favorire la valorizzazione e la conservazione della Biodiversità nel Parco Nazionale.

- è necessario riconoscere alle aziende agricole o zootecniche operanti entro i confini del Parco il ruolo svolto per la valorizzazione delle potenzialità produttive e la conservazione ambientale dell'agricoltura, oltre alla necessità di adottare misure volte, sia alla difesa delle colture e degli allevamenti dai danni causati dalla fauna selvatica che al recupero di manufatti ed infrastrutture di interesse paesaggistico.

DATO ATTO che nell'ambito dell'accordo di cui sopra è emersa la volontà dei due Enti di sviluppare un programma di interventi di miglioramento e razionalizzazione dell'attività agricola nel Parco Nazionale.

RILEVATO che l'Amministrazione Provinciale Forlì - Cesena, grazie alle proprie competenze in organico, è in grado di assolvere richieste avanzate dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;

Tutto ciò PREMESSO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art.1. Oggetto

La presente convenzione ha la finalità di disciplinare le modalità di collaborazione e di

supporto tecnico all'Ente Parco da parte dell'Amministrazione Provinciale Forlì - Cesena, per l'attuazione di un programma di interventi di miglioramento e razionalizzazione dell'attività agricola nel versante romagnolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Art.2. Impegni e obblighi assunti

Per i soggetti firmatari della presente convenzione si prevedono i seguenti impegni e attività:

L'Amministrazione Provinciale Forlì – Cesena, attraverso il Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna, provvede a:

- redigere, d'intesa con gli Uffici del Parco, il disciplinare del bando, che dovrà tenere conto degli elementi di criticità e di pregio da tutelare e/o promuovere, oltre che di quanto già previsto dai precedenti analoghi bandi dell'Ente Parco;
- nominare il Responsabile del Procedimento e il referente tecnico dell'istruttoria delle domande e del collaudo dei lavori;
- approvare e pubblicare il bando per la raccolta delle domande e il disciplinare tecnico con i criteri di adesione al bando medesimo ;
- curare l'istruttoria tecnica delle domande pervenute e redigere la graduatoria delle medesime in base dei criteri previsti dal bando;
- approvare la graduatoria finale e trasmetterla all'Ente Parco;
- notificare ai richiedenti l'esito della loro richiesta e le eventuali prescrizioni;
- fornire assistenza tecnica diretta alle imprese sia nella fase di predisposizione della domanda, che nella fase di esecuzione degli interventi definiti;
- curare, in collaborazione con i tecnici del Parco, il collaudo dei lavori
- liquidare il contributo alle aziende beneficiarie, in base all'esito del collaudo;
- provvedere alla rendicontazione finale all'Ente Parco degli interventi finanziati nell'ambito del programma in oggetto.

Il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona Campigna, provvede a:

- garantire la disponibilità del contributo del programma corrispondente alla somma di € 40.000,00 onnicomprensivi;
- collaborare con il proprio personale allo svolgimento degli impegni dell'Amm.ne Prov.le descritti ai precedenti punti 1), 4), 7) e 8).
- approvare in via definitiva la graduatoria delle domande pervenute;
- provvedere all'erogazione del contributo all'Amm.ne Prov.le della somma di € 40.000,00 onnicomprensivi, con le seguenti modalità:
 - 50% dopo l'approvazione della graduatoria delle domande;
 - 50% ad avvenuta presentazione ed approvazione della rendicontazione finale da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 3. Coordinamento

Le azioni di coordinamento e le fasi organizzative della presente Convenzione saranno seguite congiuntamente, in rappresentanza dei due Enti, da:

- dott. Carlo Pedrazzoli - Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse del Parco Nazionale Foreste Casentinesi;
- dott. Riccardo Balzani - Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna Provincia Forlì – Cesena.

Art. 4. Durata e rinnovo

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula e fino alla conclusione degli impegni previsti nel suddetto art. 2. Alla scadenza le parti hanno facoltà di rinnovarlo anche definendo aspetti diversi non disciplinati dal presente atto.

Art. 5. Risoluzione

In caso di accertata inosservanza grave, reiterata ed insanabile dai vincoli e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, quest'ultima è automaticamente risolta, decorso

inutilmente il termine di giorni sessanta dal ricevimento della raccomandata con avviso contenente la diffida ad adempiere e a rimuovere l'inadempienza inviata da una delle due parti sottoscrittori.

ART.6 . Oneri Fiscali

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 Tabella B del DPR 26.10.1972 n.642, successive modifiche ed integrazioni e sarà registrata ai sensi dell'art. 9 della tariffa – parte prima – allegata al Dpr 131/1986.

Art.7. Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Direttore dell'Ente Parco

Il Dirigente del Servizio Agricoltura Flora, Fauna

dott. Giorgio Boscagli*

dott. Alberto Magnani*

* Documento sottoscritto digitalmente